

Roma, 5 maggio 2006

## **Cassa depositi e prestiti società per azioni**

### **CIRCOLARE N. 1265**

Oggetto: Conversione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni mediante estinzione anticipata e contrazione di nuovi prestiti e rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei prestiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti società per azioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003.

#### **PARTE PRIMA**

Conversione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni mediante estinzione anticipata e contrazione di nuovi prestiti, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448.

#### **PREMESSA**

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile a concedere finanziamenti (di seguito "Nuovi Prestiti") a province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni, destinati alla conversione, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, dei prestiti concessi dalla CDP in data successiva al 31 dicembre 1996, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito "MEF") o assegnati alla gestione separata della CDP ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 (di seguito "Prestiti Originari"), alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

#### **1. Ambito soggettivo e oggettivo**

I Prestiti Originari in ammortamento al 1° gennaio 2006 che possono essere convertiti in Nuovi Prestiti sono connotati, alla data del 1° luglio 2006, dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) soggetti mutuatari: province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni (di seguito "Enti");
- b) identità tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario (sono esclusi i prestiti con più di un pagatore);
- c) concessi successivamente al 31 dicembre 1996 e sino al 31 gennaio 2005;
- d) a tasso fisso con tasso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4,25 per cento o a tasso variabile con maggiorazione sulla Media Euribor pari o superiore a 0,12 punti percentuali annui<sup>1</sup>;
- e) scadenza non inferiore al 31 dicembre 2013;
- f) residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 10.000,00 euro;
- g) non concessi in base a leggi speciali.

Non possono comunque essere convertiti i Prestiti Originari che presentino una delle caratteristiche seguenti:

- I. già convertiti o rinegoziati nel corso del 2003 o nel corso del 2005;
- II. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- III. soggetti mutuatari: enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;

---

<sup>1</sup> Fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 2 punto d) parte terza.

- IV. soggetti mutuatari: enti in condizione di dissesto finanziario che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

## **2. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti**

**Gli Enti possono convertire ciascun Prestito Originario a tasso fisso in un Nuovo Prestito a tasso fisso e ciascun Prestito Originario a tasso variabile in un Nuovo Prestito a tasso fisso o a tasso variabile.**

La somma prestata del Nuovo Prestito (intesa come importo nominale del Nuovo Prestito) relativa alla **conversione del Prestito Originario a tasso fisso** è pari alla differenza tra l'importo del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato alla data del 30 giugno 2006, successivamente al pagamento della rata in scadenza a quella data, aumentata dell'eventuale indennizzo dovuto per l'estinzione anticipata del Prestito Originario. Il Nuovo Prestito è destinato in tal caso:

- a) al pagamento del debito dell'Ente, pari alla differenza, se positiva, tra il capitale erogato ed il capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 30 giugno 2006, successivamente al pagamento della rata in scadenza in quella data (di seguito "Somma Prestata per Estinzione Debito"); qualora l'importo del capitale ammortizzato del Prestito Originario alla data del 30 giugno 2006, successivamente al pagamento della rata in scadenza, fosse superiore all'importo erogato, la differenza viene corrisposta dalla CDP all'Ente;
- b) alla realizzazione dell'investimento per il quale era stato concesso il Prestito Originario (di seguito "Somma Prestata per l'Investimento");
- c) al pagamento dell'eventuale indennizzo dovuto dall'Ente per l'estinzione anticipata del Prestito Originario così come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003 (di seguito "Indennizzo").

La somma prestata del Nuovo Prestito relativo alla **conversione del Prestito Originario a tasso variabile** è pari alla differenza tra il capitale concesso del Prestito Originario ed il capitale ammortizzato alla data del 30 giugno 2006, successivamente al pagamento della rata in scadenza a quella data ed è destinata a quanto indicato nei precedenti punti a) e b).

Gli Enti, con riferimento a ciascun Nuovo Prestito, possono scegliere tra durate di 5 anni e sei mesi, 10 anni e sei mesi, 15 e sei mesi, 20 anni e sei mesi, 25 anni e sei mesi o 30 anni e sei mesi.

La decorrenza dell'ammortamento di ciascuno dei Nuovi Prestiti è fissata al 1° luglio 2006. La prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2006, è composta della sola quota interessi, mentre le rate successive alla prima (di importo totale costante nel caso di Nuovo Prestito a tasso fisso) sono semestrali, posticipate, comprensive di quota capitale (di importo costante nel caso di Nuovo Prestito a tasso variabile) e quota interessi, da corrispondersi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2007.

I Prestiti Originari vengono convertiti in Nuovi Prestiti alle condizioni determinate dalla CDP in funzione delle caratteristiche dei Prestiti Originari, della durata dei Nuovi Prestiti e delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'adesione.

I Nuovi Prestiti, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di conversione, sono regolati dalla Circolare della CDP n. 1255 per i prestiti ordinari di scopo, a tasso fisso e a tasso variabile, a carico degli enti locali, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29, Parte II, del 5 febbraio 2005.

## **PARTE SECONDA**

Rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei prestiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti società per azioni ai

sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003.

## **PREMESSA**

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoziazione dei finanziamenti concessi a province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni, inclusi nell'elenco n. 3 allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 (di seguito "Prestiti Originari"), alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

### **1. Ambito soggettivo e oggettivo**

I Prestiti Originari in ammortamento al 1° gennaio 2006 che possono essere rinegoziati sono connotati, alla data del 1° luglio 2006, dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) soggetti mutuatari: province, comuni, comunità montane, isolate o di arcipelago e unioni di comuni (di seguito "Enti");
- b) identità tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario (sono esclusi i prestiti con più di un pagatore);
- c) concessi sino al 31 dicembre 1996;
- d) scadenza non inferiore al 31 dicembre 2011;
- e) residuo debito da ammortizzare pari o superiore a 10.000,00 euro;
- f) non concessi in base a leggi speciali.

Non possono comunque essere rinegoziati i Prestiti Originari che presentino una delle caratteristiche di cui al precedente paragrafo 1 punti da I a IV parte prima.

### **2. Caratteristiche dei Prestiti Rinegoziati**

Il Prestito Originario rinegoziato (di seguito "Prestito Rinegoziato") rimane a tasso fisso.

La durata residua dell'ammortamento di ogni Prestito Rinegoziato può essere scelta tra 15 anni e sei mesi, 20 anni e sei mesi, 25 anni e sei mesi o 30 anni e sei mesi.

La decorrenza dell'ammortamento di ciascuno dei Prestiti Rinegoziati è fissata al 1° luglio 2006. La prima rata semestrale, posticipata, in scadenza il 31 dicembre 2006, è composta della sola quota interessi, mentre le rate successive alla prima sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, da corrispondersi il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il 30 giugno 2007.

I Prestiti Originari vengono rinegoziati alle condizioni determinate dalla CDP in funzione delle caratteristiche dei Prestiti Originari, della durata residua dei Prestiti Rinegoziati e delle condizioni di mercato vigenti al momento dell'adesione.

I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, seguitano ad essere regolati dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni.

## **PARTE TERZA**

Procedura di adesione alle proposte di conversione dei Prestiti Originari concessi successivamente al 31 dicembre 1996 e di rinegoziazione dei Prestiti Originari concessi sino al 31 dicembre 1996, perfezionamento dei contratti, limitazioni e adempimenti successivi.

### **1. Procedura di adesione**

La procedura di adesione si articola in tre fasi distinte:

- 1) scelta delle condizioni;
- 2) domanda di adesione;

3) perfezionamento del contratto;

### 1.1 Scelta delle condizioni

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo compreso tra il 10 maggio 2006 e il 14 giugno 2006 (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e le condizioni settimanali alle quali è possibile aderire tramite il suo sito internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it) in una sezione dedicata all'operazione, utilizzando un apposito applicativo informatico di gestione. In particolare, per la conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso concessi dopo il 31 dicembre 1996, la CDP determina, il 9 maggio 2006 e il 7 giugno 2006, l'importo dell'eventuale Indennizzo a valere sulla somma prestata dei Nuovi Prestiti corrispondenti<sup>2</sup>.

Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente (di seguito "Utente") accede all'applicativo suddetto mediante le credenziali utilizzate per il servizio InCDP<sup>3</sup>, dichiara la posizione dell'Ente in merito al rispetto del limite di cui al successivo paragrafo 2 punto a) e seleziona il tipo di operazione che intende effettuare, tra quelle sotto elencate:

- conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso concessi dopo il 31 dicembre 1996;
- conversione dei Prestiti Originari a tasso variabile concessi dopo il 31 dicembre 1996;
- rinegoziazione dei Prestiti Originari concessi sino al 31 dicembre 1996.

L'Utente, che abbia scelto la conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso concessi dopo il 31 dicembre 1996:

1. seleziona i Prestiti Originari che intende convertire in Nuovi Prestiti;
2. indica, per ciascuno dei Nuovi Prestiti (necessariamente a tasso fisso), la durata prescelta;
3. prende visione delle condizioni applicate dalla CDP per la conversione dei Prestiti Originari in Nuovi Prestiti a tasso fisso per quella settimana;
4. conferma di voler accettare e fissare tali condizioni<sup>4</sup>;
5. stampa il relativo contratto di conversione (codice 03/05.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari a tasso fisso che l'Ente intende convertire in Nuovi Prestiti (di seguito "Elenco Prestiti 03/05.00/001.00").

L'Utente, che abbia scelto la conversione dei Prestiti Originari a tasso variabile concessi dopo il 31 dicembre 1996:

1. seleziona i Prestiti Originari che intende convertire in Nuovi Prestiti;
2. indica, per ciascuno dei Nuovi Prestiti, la tipologia di tasso (fisso o variabile) e la durata prescelta;
3. prende visione delle condizioni applicate dalla CDP per la conversione dei Prestiti Originari in Nuovi Prestiti a tasso fisso o a tasso variabile per quella settimana;
4. conferma di voler accettare e fissare tali condizioni<sup>4</sup>;

---

<sup>2</sup> Per le condizioni fissate tra le ore 12:00 del 10 maggio e le 11:59 del 7 giugno 2006 viene utilizzato il calcolo dell'eventuale indennizzo del 9 maggio 2006 mentre per le condizioni fissate tra le ore 12:00 del 7 giugno e le 11:59 del 14 giugno 2006 viene utilizzato quello del 7 giugno 2006.

<sup>3</sup> Ove le credenziali non siano già disponibili, gli Enti potranno inoltrare una richiesta all'indirizzo di posta elettronica [info.rimodulazione@cassaddpp.it](mailto:info.rimodulazione@cassaddpp.it) specificando nell'oggetto: "rimodulazione 2006 – richiesta credenziali d'accesso". In ogni caso, durante il primo collegamento, l'applicativo richiederà conferma dei dati anagrafici e dell'indirizzo e-mail specificati al momento della registrazione.

<sup>4</sup> L'applicativo provvederà in tal caso all'invio, all'indirizzo e-mail specificato al momento della registrazione, di un messaggio di conferma del completamento della fase di scelta delle condizioni.

5. stampa il relativo contratto di conversione (codice 03/06.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari a tasso variabile che l'Ente intende convertire in Nuovi Prestiti (di seguito "Elenco Prestiti 03/06.00/001.00").

L'Utente, che abbia scelto la rinegoziazione dei Prestiti Originari concessi sino al 31 dicembre 1996:

1. seleziona i Prestiti Originari che intende rinegoziare;
2. indica, per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, la nuova durata residua prescelta;
3. prende visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari per quella settimana;
4. conferma di voler accettare e fissare tali condizioni<sup>4</sup>;
5. stampa il relativo contratto di rinegoziazione (codice 02/04.00/001.00) e l'allegato elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti 02/04.00/001.00").

L'Elenco Prestiti 03/05.00/001.00 indica per ciascun Nuovo Prestito, tra l'altro, la somma prestata, il tasso d'interesse fisso e la durata. L'Elenco Prestiti 03/06.00/001.00, articolato in due tabelle distinte, una per i Nuovi Prestiti a tasso fisso e una per i Nuovi Prestiti a tasso variabile, indica per ciascun Nuovo Prestito, tra l'altro, la somma prestata, il tasso fisso d'interesse o la maggiorazione sulla media Euribor, a seconda della tipologia di tasso prescelta e la durata. L'Elenco Prestiti 02/04.00/001.00, indica, per ciascun Prestito Rinegoziato, tra l'altro, il tasso d'interesse fisso e la nuova durata residua. Gli Elenchi Prestiti 03/05.00/001.00, 03/06.00/001.00 e 02/04.00/001.00 contengono altresì la dichiarazione dell'Ente in merito al rispetto del limite di cui al successivo paragrafo 2 punto a) e riportano la data e l'orario in cui sono state fissate le condizioni.

## **1.2 Domanda di adesione**

L'Ente che intende aderire alla proposte di conversione e/o di rinegoziazione deve far pervenire alla CDP, entro il 16 giugno 2006, la seguente documentazione:

A) per la conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso e a tasso variabile concessi dopo il 31 dicembre 1996:

- la domanda di estinzione anticipata dei Prestiti Originari a tasso fisso e a tasso variabile concessi dopo il 31 dicembre 1996 da convertire in Nuovi Prestiti concessi dalla CDP (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP);
- la proposta contrattuale di conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso concessi dopo il 31 dicembre 1996 (codice 03/05.00/001.00), in duplice copia composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina;
- l'Elenco Prestiti 03/05.00/001.00, allegato al contratto di cui al punto precedente, in duplice copia, composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni e alle durate prescelte, sono indicati i Prestiti Originari a tasso fisso concessi dopo il 31 dicembre 1996 da convertire in Nuovi Prestiti a tasso fisso;
- la proposta contrattuale di conversione dei Prestiti Originari a tasso variabile concessi dopo il 31 dicembre 1996 (codice 03/06.00/001.00), in duplice copia composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina;
- l'Elenco Prestiti 03/06.00/001.00, allegato al contratto di cui al punto precedente, in duplice copia, composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni, alle tipologie di tasso e alle durate prescelte, sono indicati i Prestiti Originari a tasso fisso concessi dopo il 31 dicembre 1996 da convertire in Nuovi Prestiti a tasso fisso o a tasso variabile;
- la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP),

nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale si approva l'operazione di conversione dei Prestiti Originari concessi dopo il 31 dicembre 1996 mediante la contrazione dei Nuovi Prestiti, si esprime parere favorevole circa la convenienza economico-finanziaria dell'operazione e si approva la conseguente iscrizione in bilancio;

- la delegazione di pagamento relativa a ciascun Nuovo Prestito, redatta secondo i modelli disponibili nel sito internet della CDP.

B) per la rinegoziazione dei Prestiti Originari concessi sino al 31 dicembre 1996:

- la proposta contrattuale di rinegoziazione dei Prestiti Originari concessi sino al 31 dicembre 1996 (codice 02/04.00/001.00), in duplice copia composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina;
- l'Elenco Prestiti 02/04.00/001.00, allegato al contratto di cui al punto precedente, in duplice copia, composto e stampato attraverso il sito internet della CDP, debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, in cui, in base alle condizioni e alle durate prescelte, sono indicati i Prestiti Originari concessi sino al 31 dicembre 1996 da rinegoziare;
- la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nel sito internet della CDP), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio con la quale si approva l'operazione di rinegoziazione;
- la delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, redatta secondo il modello disponibile nel sito internet della CDP.

La suddetta documentazione deve essere inviata alla Cassa depositi e prestiti società per azioni - Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici - Rimodulazione enti locali 2006/1 - via Goito, 4 - 00185 Roma, tramite corriere o per posta, mediante raccomandata a/r. Ai fini del rispetto del termine del 16 giugno 2006, farà fede la data di ricezione della documentazione da parte della CDP.

### **1.3 Perfezionamento del contratto**

La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali - valide e accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Nuovo Prestito ovvero Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima entro il 16 giugno 2006. La trasmissione all'Ente, mediante telefax, della proposta contrattuale sottoscritta per accettazione da parte della CDP, entro il 30 giugno 2006, sancisce il perfezionamento del Contratto relativo al Nuovo Prestito ovvero al Prestito Rinegoziato.

## **2. Limitazioni**

La conversione dei Prestiti Originari concessi dopo il 31 dicembre 1996 e la rinegoziazione dei Prestiti Originari concessi sino al 31 dicembre 1996 sono soggette alle seguenti limitazioni:

- a) la posizione debitoria dell'Ente, prima e dopo il completamento dell'operazione, deve rispettare il limite stabilito dall'art. 204 comma 1 del T.U.E.L. e successive modifiche ovvero il limite di indebitamento previsto dalla legge della Regione a statuto speciale o dalla legge della Provincia autonoma nel cui territorio l'Ente è situato. In caso contrario, l'Ente può convertire i Prestiti Originari unicamente in Nuovi Prestiti, ciascuno di durata non superiore alla durata residua del Prestito Originario aumentata di 5 anni e può rinegoziare i Prestiti Originari scegliendo, per ciascuno, una nuova durata residua non superiore alla durata residua originaria aumentata di 5 anni;
- b) con la sottoscrizione del contratto di conversione ovvero di rinegoziazione, l'Ente rinuncia definitivamente, in relazione ai Nuovi Prestiti ovvero ai Prestiti Rinegoziati, ad avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 28, comma 3 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, di estinguere anticipatamente, senza corrispondere alcun Indennizzo, i prestiti della CDP;

- c) le richieste di riduzione, variazione di ente pagatore o diverso utilizzo dei Prestiti Originari, per i quali l'Ente ha chiesto la conversione ovvero la rinegoziazione, pervenute dopo il 1 gennaio 2006, avranno effetto sui corrispondenti Nuovi Prestiti ovvero Prestiti Rinegoziati;
- d) la CDP, infine, si riserva di modificare alcune delle condizioni e delle opzioni offerte per la conversione e/o la rinegoziazione indicate dalla presente circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

### **3. Adempimenti successivi**

Per la conversione dei Prestiti Originari a tasso fisso e a tasso variabile concessi dopo il 1996 è previsto che:

- qualora nel periodo compreso tra il 9 maggio ed il 30 giugno 2006<sup>5</sup>, un Prestito Originario a tasso fisso, convertito in un Nuovo Prestito a decorrere dal 1 luglio 2006, venga erogato, in tutto o in parte, la CDP ridetermina e notifica all'Ente attraverso apposito elenco (di seguito "Elenco Ricognitivo 03/05.00/001.00"), successivamente al 30 giugno 2006, fra gli altri, la Somma Prestata per Estinzione Debito, la Somma Prestata per l'Investimento, l'Indennizzo la somma prestata e il piano di ammortamento del corrispondente Nuovo Prestito a modifica di quanto riportato nell'Elenco Prestiti 03/05.00/001.00. Tale rideterminazione è resa necessaria dalla variazione, rispetto a quanto già calcolato in precedenza, del capitale erogato del Prestito Originario. Per ciascun Nuovo Prestito indicato nell'Elenco Ricognitivo 03/05.00/001.00, l'Ente deve far pervenire alla CDP, entro 21 (ventuno) giorni lavorativi successivi alla data di trasmissione del medesimo, la delegazione di pagamento in sostituzione di quella prodotta all'atto del perfezionamento del contratto di prestito. In caso di mancata ricezione della delegazione, il contratto potrà essere risolto con riferimento a ciascun Nuovo Prestito relativamente al quale non sia pervenuta la delegazione di pagamento, secondo quanto previsto in relazione a tale evento nel contratto medesimo.
- Qualora nel periodo compreso tra il 9 maggio ed il 30 giugno 2006<sup>5</sup>, un Prestito Originario a tasso variabile, convertito in un Nuovo Prestito a decorrere dal 1 luglio 2006, venga erogato, in tutto o in parte, la CDP ridetermina e notifica all'Ente attraverso apposito elenco ("Elenco Ricognitivo 03/06.00/001.00"), successivamente al 30 giugno 2006, la Somma Prestata per Estinzione Debito e la Somma Prestata per l'Investimento a modifica di quanto riportato nell'Elenco Prestiti 03/06.00/001.00. Tale rideterminazione è resa necessaria dalla variazione, rispetto a quanto già calcolato in precedenza, della capitale erogato del Prestito Originario.

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonino Turicchi

---

<sup>5</sup> Dal 9 maggio al 30 giugno 2006 per le condizioni fissate tra le ore 12:00 del 10 maggio e le 11:59 del 7 giugno 2006 ovvero dal 7 giugno al 30 giugno 2006 per le condizioni fissate tra le ore 12:00 del 7 giugno e le 11:59 del 14 giugno 2006.